

Codice A1604A

D.D. 24 settembre 2015, n. 421

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di un pozzo acquedottistico denominato "G51 Cassagna" - codice univoco TO-P-06343, ubicato nel Comune di Pianezza (TO).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", d'intesa con il Comune di Pianezza (TO) e con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, con nota in data 26 maggio 2015, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 111/2015 del 26 maggio 2015 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico denominato "*G51 Cassagna*" – codice univoco TO-P-06343, ubicato nella particella catastale n. 117 del foglio di mappa n. 25 censito al C.T. del medesimo Comune di Pianezza.

Precedentemente l'Autorità d'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (SMAT S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la SMAT S.p.A., con note in data 6 maggio 2014 ed in data 2 aprile 2015, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

Il pozzo "*G51 Cassagna*" di cui sopra, ubicato ad Est del concentrico principale in area agricola ai sensi del P.R.G.C. vigente, è profondo 180,00 metri ed è conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012, tra -61,00 e -65,55 metri, tra -70,10 e -74,65 metri, tra -83,75 e -88,30 metri, tra -95,85 e -98,85 metri, tra -107,95 e -110,95 metri, tra -113,95 e -116,95, tra -119,95 e -124,50 metri e tra -129,05 e -133,60 metri.

Relativamente alla presenza, all'interno del perimetro dell'area di salvaguardia definita secondo il criterio geometrico previsto dalla normativa statale, del sostegno di un traliccio della linea *T.231 "Pianezza – Piossasco"*, si evidenzia che lo stesso è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non sia oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa. Tuttavia, si ritiene opportuno che – in occasione dei lavori di manutenzione e rifacimento previsti dal progetto "*Riassetto ingressi linee a 220 kV nella SE di Pianezza*" attualmente in fase di Verifica di assoggettabilità a VIA nazionale e che prevede lo spostamento, sempre all'interno dell'area di salvaguardia come ridefinita, dello stesso traliccio – si preveda di adottare in fase di cantiere, stante la notevole delicatezza della situazione, alcune misure cautelative per la tutela della risorsa idrica captata.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione della portata massima di concessione – pari a 28,00 l/s – così come riportato nello studio idrogeologico e sulla base delle risultanze dello stesso studio, che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità dell'acquifero captato dal pozzo.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma poligonale, adeguata rispetto alla vigente normativa e avente una superficie pari a 504,00 metri quadri;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato *“Tavola n. 4 - Comune di Pianezza – Provincia di Torino – Pozzo G51 Cassagna (TO-P-06343) – Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia (D.Lgs. 152/2006 e D.P.G.R. 11/12/2006 n. 15/R) – Scala 1:1.500”*, agli atti con la documentazione trasmessa.

L'area di salvaguardia ricade totalmente nel territorio del Comune di Pianezza (TO) che, visionata la documentazione trasmessa dall'Autorità d'Ambito n. 3 con nota in data 11 giugno 2014, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla proposta di definizione presentata.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, con nota in data 15 luglio 2014, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata.

Nella medesima nota, la stessa ASL TO3, ha sottolineato che esegue periodicamente i controlli analitici previsti dalla legge vigente – decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e s.m.i. – dell'acqua captata dal pozzo in questione nella rete di distribuzione presso il concentrico rilevando, nel tempo, la conformità microbiologica e chimica dell'acqua erogata.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, con nota in data 28 luglio 2014, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato alcune osservazioni in merito ai potenziali centri di rischio ed alle misure necessarie alla messa in sicurezza delle attività che interferiscono con l'area di salvaguardia proposta nonché la necessità che gli spandimenti di concimi, fertilizzanti o pesticidi siano effettuati secondo le indicazioni contenute in un Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari redatto in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, richiedendo pertanto al Proponente – SMAT S.p.A. – alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa.

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., con nota in data 2 aprile 2015, ha trasmesso una relazione esplicativa finalizzata a chiarire le perplessità emerse nel parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale sopra riportato.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia. Tale proposta ha evidenziato una minima suscettibilità di contaminazione della risorsa (Classe 4) e costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Con la determinazione n. 410-358869 del 29 luglio 2005 la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Pianezza alla continuazione dell'esercizio della derivazione per uso potabile tramite il pozzo denominato *“G51 Cassagna”* – codice univoco TO-P-06343, ubicato nel medesimo Comune.

Per la medesima utenza è subentrata di diritto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Pianezza.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24, in data 18 giugno 2015.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che il pozzo acquedottistico denominato "*G51 Cassagna*" – codice univoco TO-P-06343, ubicato nel Comune di Pianezza (TO), è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, impermeabilizzata, dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità comunale ricadente all'interno dell'area di salvaguardia (*Via Cassagna*) procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia – lungo la strada comunale *Via Cassagna* – al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda alla verifica dell'impermeabilizzazione del canale irriguo artificiale intubato che attraversa l'area di salvaguardia e che corre parallelo all'asse stradale di *Via Cassagna* al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;
- si provveda a far adottare – in fase di cantiere stante la notevole delicatezza della situazione – tutte le misure cautelative necessarie per la tutela della risorsa idrica captata in occasione dei lavori di spostamento del sostegno del traliccio della linea T.231 "*Pianezza – Piossasco*" ricadente all'interno dell'area di salvaguardia;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità alle

indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 comprendente i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, per le particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà altresì essere inviato sotto forma di comunicazione alla Città Metropolitana di Torino da quanti detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 410-358869, in data 29 luglio 2005, con la quale la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Pianezza alla continuazione dell'esercizio della derivazione per uso potabile tramite il pozzo denominato "*G51 Cassagna*" – codice univoco TO-P-06343, ubicato nel medesimo Comune;

dato atto che per la medesima utenza è subentrata di diritto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Pianezza;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 15 luglio 2014 – prot. n. 75592/Tit. 6.3.2;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, in data 28 luglio 2014 – prot. n. 63038;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – "*Torinese*" n. 111/2015, in data 26 maggio 2015, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota, in data 26 maggio 2015 – prot. n. 0001629, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – "*Torinese*", di trasmissione degli atti della proposta di definizione in oggetto;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 *"Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007"*;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 *"Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7"*.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

DETERMINA

a) L'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico denominato “G51 Cassagna” – codice univoco TO-P-06343, ubicato nel Comune di Pianezza (TO), è definita come risulta nell'elaborato *“Tavola n. 4 - Comune di Pianezza – Provincia di Torino – Pozzo G51 Cassagna (TO-P-06343) – Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia (D.Lgs. 152/2006 e D.P.G.R. 11/12/2006 n. 15/R) – Scala 1:1.500”*, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 28,00 l/s – corrispondente alla portata massima di concessione.

c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n.

15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l’area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in classe 4, la gestione dei fertilizzanti nella zona di rispetto, ristretta ed allargata deve essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili. L’impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge, in particolare, sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d’uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell’area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Pianezza (TO) – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, impermeabilizzata, dotata di idonee canalizzazioni per l’allontanamento delle acque meteoriche e recintata al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore (SMAT S.p.A.) ed alle autorità di controllo;

- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità comunale ricadente all’interno dell’area di salvaguardia (*Via Cassagna*) procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno della stessa;

- provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia – lungo la strada comunale *Via Cassagna* – al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell’eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d’ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;

- provvedere alla verifica dell’impermeabilizzazione del canale irriguo artificiale intubato che attraversa l’area di salvaguardia e che corre parallelo all’asse stradale di *Via Cassagna* al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;

- provvedere a far adottare – in fase di cantiere stante la notevole delicatezza della situazione – tutte le misure cautelative necessarie per la tutela della risorsa idrica captata in occasione dei lavori di spostamento del sostegno del traliccio della linea T.231 “*Pianezza – Piosasco*” ricadente all’interno dell’area di salvaguardia;

- provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento.

e) A norma dell’articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Città Metropolitana di Torino per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Pianezza per la tutela del punto di presa;

- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

- all’Azienda sanitaria locale;

– al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Pianezza, affinché lo stesso provveda a:

– recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

– emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;

– notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin